Ministero
dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE
SERVIZIO INTERROGAZIONI

Question time in
VI^ Comm. Finanze
n. 5-12431
On.li Sottanelli ed Zanetti

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 4 del decreto legge n.193 del 2016 che ha modificato la disciplina del cosiddetto "spesometro" di cui agli articoli 21 e 21-*bis* del decreto legge n. 78 del 2010, prevedendo, tra l'altro, per i soggetti passivi IVA a partire dal 1 gennaio 2017, l'obbligo di trasmettere con cadenza trimestrale i dati di tutte le fatture emesse e ricevute e concernenti le operazioni rilevanti ai fini IVA.

Gli Onorevoli interroganti evidenziano che nella relazione tecnica al menzionato provvedimento venivano stimati significativi incassi aggiuntivi per lo Stato derivanti dall'introduzione di detti adempimenti che mirano a contrastare l'evasione in materia di IVA, garantendo una più efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni cui si aggiunge l'effetto deterrente dell'intervento finalizzato a contrastare il fenomeno degli omessi versamenti, l'evasione senza consenso e le frodi.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di conoscere se il richiamato maggior gettito come quantificato nella relazione tecnica di accompagno alle disposizioni introdotte dal nuovo articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come riformulato dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, concernenti l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture registrate, emesse e ricevute, ivi comprese le bollette doganali, nonché dei dati delle relative variazioni, siano influenzati e in quale misura dallo slittamento dell'invio dei dati relativi al primo semestre del 2017.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si fa presente quanto segue.

Per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina introdotta dal cennato decreto legge 193 del 2016, convertito dalla legge 225 del 2016 (periodo di imposta 2017), il termine per la

trasmissione dei dati del primo semestre, inizialmente previsto per il 16 settembre 2017 è stato prima posticipato al 28 settembre 2017 con D.P.C.M. del 5 settembre 2017, pubblicato in G.U n. 224 del 25 settembre 2017.

A seguito della sospensione del servizio telematico denominato "Fatture e Corrispettivi" nei giorni dal 22 al 25 settembre 2017, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28 settembre 2017, è stato disposto un ulteriore differimento del termine di scadenza al 5 ottobre 2017.

Successivamente, con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in corso di pubblicazione, il termine per la trasmissione dei dati del primo semestre 2017 è stato posticipato al 16 ottobre 2017.

In merito alle perplessità segnalate dagli Onorevoli interroganti, secondo cui lo slittamento dell'invio dei dati relativi ai primi trimestri del 2017 potrebbe influire negativamente sulla possibilità dell'Agenzia delle Entrate di utilizzare i dati delle fatture con tempestività per ottenere gli obiettivi di incasso stimati, l'Agenzia delle entrate riferisce che, con il supporto del partner tecnologico So.Ge.I., sta realizzando tutti gli interventi necessari ad assicurare la contrazione dei tempi di lavorazione dei dati delle fatture, in ragione del differimento del termine per la trasmissione dei dati del primo semestre 2017.